

*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria*

*Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
C.f. /P. Iva: 01409470802*

A circular mosaic portrait of Dante Alighieri, wearing a laurel wreath and a red tunic with a blue collar. The mosaic is composed of small, colorful tiles in shades of red, yellow, and blue. The text is overlaid on the portrait in a black, serif font.

*REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
DEI RICERCATORI
A TEMPO DETERMINATO*

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) ed in armonia con i principi generali stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 (riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori) nonché ai sensi delle disposizioni nazionali (in particolare, l'art. 24 della L. 240/2010 e successive sue modifiche ed integrazioni, tra cui specificatamente l'art. 49 della L. 35/2012), il reclutamento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

2. L'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio di Calabria (d'ora innanzi semplicemente "Università") può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro; si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
- per periodo di prova: quel patto, indicato nel contratto di lavoro subordinato, con il quale le parti si impegnano ad un periodo sperimentale di lavoro al fine di consentire una miglior valutazione riguardo alla convenienza reciproca di un eventuale rapporto di lavoro definitivo; durante tale periodo entrambe le parti sono libere di recedere dal rapporto di lavoro;
- per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
- per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;
- per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale che il referente ritenga utile far conoscere ai fini della ricerca;
- per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 3

Tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro che s'instaura tra L'Università ed il Ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2. I contratti stipulati con i Ricercatori a tempo determinato possono essere di due tipi:

- **Contratti di tipo A**, di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della L. 240/2010: di durata triennale prorogabili per una sola volta e per soli due ulteriori anni, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - **Contratti di tipo B**, di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della L. 240/2010: di durata triennale, non rinnovabili, riservati a soggetti che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della L. 240/2010 ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 29 comma 5 della L. 240/2010, anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005 n. 230. È ammesso il cumulo dei periodi di attività svolti nell'ambito delle suddette tipologie al fine del raggiungimento dei tre anni di anzianità, purché non contemporanei.
3. I contratti di tipo A, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
 4. I contratti di tipo B sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
 5. Il regime di impegno previsto dal bando può essere modificato solo su richiesta motivata del Ricercatore al Rettore, previo parere favorevole del Dipartimento e, in caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno, il Consiglio di Amministrazione deve attestare la copertura finanziaria della maggiore spesa.
 6. L'espletamento dei contratti di cui al presente articolo, come da normativa vigente, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 4

Modalità di presentazione delle richieste e finanziamento dei posti

1. Su proposta di uno o più docenti in servizio presso l'Università, il Consiglio Accademico, previa conforme deliberazione del Consiglio del Dipartimento, approva un programma e/o un progetto di ricerca, nell'ambito di uno dei settori di pertinenza.
2. La richiesta di attivazione dei contratti (tipo A e B) deve contenere:
 - a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) l'indicazione della fonte di finanziamento per tutta la sua durata e dell'eventuale/eventuali progetti/programmi di ricerca nel cui ambito si svolgeranno le attività del Ricercatore a tempo determinato;
 - c) il Dipartimento o la Struttura di afferenza;
 - d) le attività oggetto del contratto, con eventuale indicazione di un tetto massimo per l'attività didattica frontale;
 - e) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti di tipo A;
 - f) i requisiti di ammissione alla procedura;
 - g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare; tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - i) la previsione di una eventuale proposta di progetto di ricerca che il candidato vorrebbe realizzare nell'ambito delle attività di ricerca definite dal bando.
3. I contratti possono essere finanziati anche con specifiche risorse a carico di altri soggetti pubblici o privati derivanti da apposite convenzioni pluriennali perfezionate prima dell'indizione delle procedure

di selezione, aventi copertura finanziaria per tutta la durata necessaria a coprire il posto oggetto di selezione nonché per le finalità di organico dell'Ateneo. Il soggetto finanziatore deve garantire l'integrale copertura dei costi, comprensivi degli oneri a carico dell'Università e degli eventuali miglioramenti economici che dovessero essere disposti dalla normativa pro-tempore vigente.

4. Nella richiesta di attivazione dei contratti di tipo A, l'Università, in base alle caratteristiche dell'attività da svolgere e alla previsione di eventuali sviluppi e prosecuzione delle linee progettuali, può richiedere che la Commissione proceda, oltre che all'individuazione del vincitore, anche alla formulazione di una graduatoria di idonei.

Art. 5 **Requisiti**

1. Alle procedure di selezione sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. Ai fini della procedura di selezione, i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle Autorità competenti.

3. I contratti di tipo B sono riservati ai soggetti in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

4. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori universitari ancorché cessati dal servizio.

5. Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano prestato servizio, anche in modo non continuativo, in qualità di assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, per periodi che, sommati alla durata del contratto bandito, superino la durata massima dei 12 anni. Per le finalità di cui al presente articolo, si fa riferimento al servizio prestato presso l'Università, altro Ateneo o Enti di cui al comma 1 dell'art. 2 della L. 240/2010.

6. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Alle selezioni non possono altresì partecipare il coniuge oppure colui o colei che hanno un rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge n. 76/2016 con il Rettore, un Professore o Ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.

Art. 6 **Bandi di Concorso**

1. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene pubblicato sul sito web dell'Università, del Ministero, dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) mediante avviso. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURI.

2. Il bando deve contenere in forma sintetica:

- a) i requisiti di partecipazione e gli eventuali titoli preferenziali;
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo, determinato esclusivamente tramite il riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il Dipartimento o la Struttura presso il quale il Ricercatore presterà servizio;
- d) le modalità, eventualmente anche telematiche, di presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa;

- e) le attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
- f) la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale), la durata contrattuale;
- g) il trattamento economico e previdenziale previsto per legge;
- h) l'indicazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza e oggetto dell'eventuale prova orale;
- i) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare: tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- j) le modalità di convocazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica;
- k) l'eventuale richiesta di presentazione di una proposta di progetto di ricerca che il candidato propone di realizzare nell'ambito delle attività di ricerca definite dal bando;
- l) per le selezioni per contratti di tipo A, l'indicazione se si darà luogo alla formulazione di una graduatoria degli idonei, qualora essa sia stata richiesta dall'Università.

Art. 7 **Modalità di selezione**

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
3. La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con decreto del Rettore.

Art. 8 **Commissione giudicatrice**

1. Il Consiglio Accademico individua, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, i componenti della Commissione giudicatrice della selezione che sono nominati con decreto rettorale. Tali componenti, in numero pari almeno a tre, sono scelti tra i professori di ruolo e ricercatori confermati appartenenti al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare di riferimento del progetto di ricerca, ovvero a settori congruamente attinenti, e designati in considerazione della loro elevata e documentata personalità scientifica.
2. Per le selezioni di ricercatori di tipo A, i componenti devono essere esperti delle discipline oggetto della selezione: almeno un professore e ricercatori universitari a tempo indeterminato, nonché ricercatori di Enti di Ricerca.
3. Per le selezioni di ricercatori di tipo B, i componenti devono essere professori di seconda fascia e/o di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o al macrosettore di riferimento.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
5. La Commissione può svolgere parte dei suoi lavori anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9

Selezione dei candidati

1. I destinatari dei contratti sono selezionati mediante procedura pubblica, distinta per settori concorsuali, indetta con decreto del Rettore attestante la copertura finanziaria del posto.
2. La selezione viene effettuata mediante la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico di insieme per ciascuna di queste categorie: titoli, curriculum e produzione scientifica, ivi compresa – se presentata – la tesi di dottorato. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c, della L. 240/2010 i criteri e i parametri della valutazione sono individuati sulla base del Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011, n. 243.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità per ciascuna posizione bandita, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione. Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione sia pari o inferiore a sei, essi sono tutti ammessi alla discussione pubblica, senza la preventiva valutazione preliminare.
4. La Commissione, nella prima riunione, se il numero dei candidati è superiore a sei, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati e l'individuazione di quelli da ammettere alla discussione pubblica. In ogni caso la Commissione definisce i criteri specifici da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni e alla valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato a seguito della discussione, avendo a riferimento i criteri e i parametri stabiliti dal succitato D.M. 243/2011.
5. La Commissione stabilisce il punteggio minimo per il superamento della selezione.
6. Oggetto della discussione pubblica sono i titoli e le pubblicazioni presentate dal candidato e l'eventuale progetto di ricerca, se previsto dal bando. La Commissione attribuisce i punteggi solo successivamente alla discussione pubblica con i candidati, modulando i punteggi stessi tenendo conto:
 - dei criteri specifici di cui al secondo inciso del comma 4 del presente articolo;
 - dell'apporto individuale del candidato, considerato anche in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione;
 - ove lo ritenga opportuno, del principio di normalizzazione della produzione scientifica rispetto all'età accademica dei candidati;
7. Nel caso in cui il bando richieda ai candidati la presentazione di un progetto di ricerca, nel definire i criteri di valutazione dei titoli da utilizzare nella fase successiva alla discussione pubblica, la Commissione riserva alla valutazione dello stesso almeno un terzo del punteggio da essa previsto per la valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato.
8. Al termine della discussione, la Commissione:
 - a) valuta i candidati attribuendo, secondo quanto stabilito nella prima riunione in riferimento ai criteri e ai parametri di cui al succitato D.M. 243/2011, un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni da essi presentate e alla valutazione complessiva della produzione scientifica, comprensiva dell'eventuale progetto di ricerca di cui all'art. 6 comma 2, lett. k del presente Regolamento;
 - b) indica il vincitore di ciascuna posizione bandita senza dare luogo alla formulazione di graduatorie di idonei eccetto che per il caso in cui alla seguente lettera c);
 - c) nelle selezioni per il reclutamento di ricercatori di tipo A, qualora sia stato previsto nel bando, formula una graduatoria degli idonei con validità triennale di cui fanno parte tutti coloro che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a quello indicato, come minimo, nella prima riunione.
9. In relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati dall'Università ed alle esigenze specifiche legate alla posizione da ricoprire, il bando può prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera.

Art. 10
Approvazione degli atti e proposta di chiamata

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Essi sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna. La consegna degli atti al Rettore determina la chiusura dei lavori della Commissione. L'esito della selezione è reso pubblico sul sito dell'Università.
2. A seguito dell'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento di afferenza formula, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima, seconda fascia e dei ricercatori, la proposta di chiamata del vincitore al Consiglio Accademico, che, a sua volta, la propone al Consiglio di Amministrazione. L'approvazione della chiamata è subordinata alla sussistenza della relativa copertura finanziaria nelle modalità previste dalla legge al tempo vigente.
3. Qualora prevista, la graduatoria degli idonei delle selezioni per ricercatori di tipo A potrà essere utilizzata per il subentro nel rapporto di lavoro o la stipula di nuovi contratti, nelle modalità di chiamata previste dalla normativa nazionale e dalla normativa interna dell'Università, purché la chiamata venga effettuata entro 36 mesi dalla data del decreto di approvazione.
4. La chiamata degli studiosi come ricercatori, in deroga alla procedura di selezione di cui all'articolo precedente, può avvenire per chiamata diretta ai sensi della normativa vigente.

Art. 11
Stipula del contratto

1. La stipula del contratto dovrà avvenire, in assenza di specifiche disposizioni, entro i 30 giorni successivi alla delibera di approvazione della chiamata. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore.
2. Il contratto individuale di lavoro dovrà prevedere:
 - la tipologia di riferimento ex art. 3, comma 2, del presente regolamento;
 - il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
 - la durata del rapporto di lavoro;
 - il settore concorsuale, il Dipartimento o la Struttura e settore scientifico di afferenza;
 - le modalità di svolgimento delle attività didattiche affidate al Ricercatore a tempo determinato;
 - l'eventuale periodo di prova;
 - il trattamento economico e previdenziale previsto, ai sensi della normativa vigente;
 - i diritti e doveri del titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato;
 - il riferimento alle clausole di risoluzione previste al successivo art. 15 del presente regolamento.
3. Il titolare del contratto viene assicurato, ai fini previdenziali, all'INPS, che provvederà anche alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 12
Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il Ricercatore a tempo determinato contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolve a compiti didattici, didattici integrativi e di servizio agli studenti, nell'ambito della programmazione stabilita dagli organi universitari competenti e in base alle necessità delle strutture presso cui svolge la sua attività, secondo quanto stabilito dal contratto e dal presente Regolamento. Le attività in oggetto sono svolte sotto la supervisione di un docente/tutor di riferimento designato dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto per gli insegnamenti nell'ambito dei quali ha svolto attività didattica e/o attività didattica integrativa; segue, inoltre, tesi per il

conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università e partecipa alle attività di gestione degli organi accademici nel rispetto dell'impegno orario previsto dal contratto di riferimento.

3. Le attività svolte dal ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Dipartimento o della Struttura di afferenza, nonché dal Consiglio Accademico. La verifica viene effettuata con periodicità semestrale ed attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il ricercatore, a tal fine, al termine di ogni semestre di contratto, redige una relazione sulle attività svolte sotto la supervisione del docente/tutor di riferimento.

4. Per sviluppare la ricerca scientifica dell'Università, è possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi. Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto concordato con il Ricercatore, approvato dal Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento o della Struttura di afferenza.

Articolo 13

Trattamento economico ed impegno orario

1. La retribuzione e il trattamento previdenziale ed assistenziale saranno rapportati, nella misura non superiore al 70%, alla posizione iniziale del Ricercatore di ruolo confermato, salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente.

2. L'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore (di cui almeno 90 di didattica frontale) per il regime di tempo pieno e a 200 ore (di cui almeno 60 di didattica frontale) per il regime di tempo definito.

Art. 14

Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente Regolamento è incompatibile:

- a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- c) con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle convenzioni in ambito sanitario.

2. Ai Ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza.

3. I Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazione di conflitto di interesse rispetto all' Ateneo di appartenenza.

4. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell'attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento.

5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

Art. 15
Durata e risoluzione del rapporto di lavoro

1. La durata dei contratti per ricercatore a tempo determinato è determinata dal contratto individuale di lavoro, tenendo conto di quanto previsto dal bando di concorso e dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi ivi compresa la durata degli assegni di ricerca stipulati ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, interscambi anche con Atenei diversi - statali, non statali o telematici - nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Ai fini del computo della durata complessiva dei rapporti di lavoro si tiene conto esclusivamente di rapporti instaurati ai sensi della L. 240/2010.
3. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti, anche per non superamento del periodo di prova.
4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il verificarsi di gravi inadempimenti dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, costituisce giusta causa di recesso da parte dell'Università.
5. Nel caso di recesso non giustificabile ex art. 2119 Codice Civile, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il Ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad un'indennità di pari importo.

Art. 16
Proroga del contratto

1. Il Direttore del Dipartimento o della Struttura di afferenza, sentito il Ricercatore interessato, nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto, può proporre al Consiglio Accademico la proroga per due anni del contratto di tipo A. La proposta deve essere motivata da esigenze di ricerca e didattica, corredata da una relazione dello stesso Direttore sulle attività di ricerca e didattica svolte dal Ricercatore nel corso del suo contratto.
2. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore nell'ambito del contratto da prorogare è valutata, ai sensi del D.M. previsto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 da una apposita Commissione, nominata dal Rettore, nella composizione regolata dall'art. 8 del presente Regolamento.
3. La Commissione può effettuare i propri lavori anche in via telematica, e, facendo riferimento alla relazione di cui al comma 1, esprime un giudizio di merito sull'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta nel corso del contratto da prorogare.
4. La Commissione deve concludere i propri lavori entro un mese dalla data in cui è stata nominata e comunque non oltre la scadenza del contratto del Ricercatore e trasmette il suo giudizio al Rettore.
5. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Direttore Dipartimento o della Struttura e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera è adottata entro il termine della scadenza del contratto da prorogare.
6. Nel caso in cui il Ricercatore risulti vincitore di un bando per Responsabile nazionale o locale di un progetto di ricerca finanziato dal MIUR, o da altro ente pubblico nell'ambito di programmi rivolti a giovani ricercatori, le procedure per il rinnovo del contratto possono essere intraprese prima del

termine stabilito nel comma 1, al fine di assicurare la continuità temporale del contratto nell'esecuzione del progetto.

7. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 17 **Periodo di prova**

1. Il Ricercatore assunto a tempo determinato può essere soggetto ad un periodo di prova della durata massima di sei mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, né indennità di preavviso. L'eventuale oggetto della prova è contenuto nel bando di concorso e s'intende accettato dall'aspirante Ricercatore con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dello stesso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.

Art. 18 **Eventuale chiamata nel ruolo di professore associato**

1. Per quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e dal D. M. 4 agosto 2011 n. 344, in presenza delle disponibilità di bilancio e di una previsione specifica nell'ambito della programmazione triennale, nel terzo anno di contratto di tipo B, l'Università valuta, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, il titolare del contratto, purché abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia.

2. La procedura si svolge secondo le previsioni per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010.

Art. 19 **Non discriminazione ed equilibrio di genere**

1. L'Università o la Struttura, nonché gli eventuali finanziatori, s'impegnano a non discriminare il Ricercatori in base al genere, all'età, all'origine etnica, nazionale o sociale, alla religione o alle convinzioni, all'orientamento sessuale, alla lingua, alle disabilità, alle opinioni politiche e alle condizioni sociali o economiche.

2. L'Università o la Struttura di riferimento mira a realizzare un rappresentativo equilibrio di genere a tutti i livelli del personale, ivi compreso quello che esercita funzioni di supervisione e manageriali. Tale obiettivo è perseguito sulla base di una politica di pari opportunità al momento dell'assunzione e nelle seguenti fasi della carriera senza, tuttavia, che questo criterio abbia la precedenza sui criteri di qualità e competenza. Per garantire un trattamento equo, i comitati di selezione e valutazione rispettano, di norma, un adeguato equilibrio di genere.

Art. 20
Diritto alla maternità e della paternità

1. Durante i periodi di assenza per congedo obbligatorio le ricercatrici a tempo determinato percepiscono un'indennità a carico dell'amministrazione pari alla differenza tra l'importo mensile del compenso e l'indennità cui le stesse hanno diritto a carico degli Enti previdenziali. La durata del contratto è, in ogni caso, prorogata per un periodo pari a 180 giorni.

Art. 21
Diritto alle assenze per malattia

1. Durante le assenze per malattia, l'indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Se la malattia, supera i 6 mesi, il periodo di proroga eccedente non è retribuito. La durata del rapporto di lavoro è automaticamente prorogata di un periodo pari alle assenze.

Art. 22
Conclusione anticipata del progetto di ricerca

1. Al terzo anno di contratto, qualora si sia stato completato il progetto di ricerca ovvero qualora il contesto socio-economico richieda una variazione del progetto di ricerca, il Ricercatore può chiedere al Consiglio Accademico, con parere positivo del Docente/Tutor, l'approvazione di una nuova proposta o la variazione di quella in itinere che il Ricercatore vorrebbe realizzare nell'ambito delle attività di ricerca del periodo residuo del contratto. Qualora la modifica della linea di ricerca comporti una maggiore coerenza con altro Settore Scientifico Disciplinare si procederà ad un adeguamento dello stesso.

Art. 23
Norme di rinvio

1. Ai titolari dei contratti di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della L. 240/2010 e di cui ai decreti attuativi della legge stessa.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia di Ricercatori universitari.
3. Al presente si allega in appendice il Codice di condotta dei ricercatori.

Art. 24
Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica anche ai contratti per ricercatore a tempo determinato già stipulati ed in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore di questo Regolamento.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono emanati con decreto del Rettore, pubblicati sull'Albo online dell'Università ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione.

CODICE DI CONDOTTA DEI RICERCATORI

Premessa

Il presente Codice di Condotta dei Ricercatori consiste in un insieme di principi generali e prescrizioni che devono esser applicati dai ricercatori che prendano servizio presso l'Università per Stranieri Dante Alighieri. Questi principi e prescrizioni garantiscono il rispetto di criteri generali di buona condotta, consequenziali a quelli inerenti alla trasparenza del processo di assunzione e alla parità di trattamento dei candidati, soprattutto nella prospettiva della creazione di un mercato del lavoro europeo attrattivo, aperto e sostenibile per i ricercatori, e sono complementari rispetto ai principi e alle prescrizioni contenuti nella Carta europea dei ricercatori, nelle disposizioni di legge italiane e nel Regolamento di questo Ateneo. I ricercatori, seguendo anche le prescrizioni qui contenute, danno prova del loro impegno ad agire in modo responsabile e giusto, nel chiaro intento di contribuire allo sviluppo di uno spazio europeo della ricerca.

Art. 1 Libertà di ricerca

I ricercatori orientano le loro attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, pur godendo della libertà di pensiero ed espressione, nonché della libertà di stabilire i metodi per risolvere problemi, secondo le pratiche e i principi etici riconosciuti. I ricercatori, tuttavia, riconoscono i limiti di tale libertà che potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la supervisione, l'orientamento e la gestione) o da vincoli operativi, ad esempio per motivi di bilancio o di infrastruttura o, soprattutto nel settore industriale, per motivi di tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono però contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori si conformano.

Articolo 2 Etica, buona condotta e ricerca

I ricercatori aderiscono alle pratiche etiche riconosciute e ai principi etici fondamentali applicabili nella o nelle loro discipline, nonché alle norme etiche stabilite dai vari codici etici nazionali, settoriali o istituzionali.

I ricercatori devono adottare sempre procedure di lavoro sicure, conformi alla legislazione nazionale e, in particolare, prendere le precauzioni necessarie sotto il profilo sanitario e di sicurezza, anche per evitare le conseguenze d'incidenti gravi legati alle tecnologie dell'informazione, ad esempio istituendo strategie di back up adeguate. Devono inoltre essere al corrente dei vigenti requisiti legali - nazionali e comunitari - per quanto riguarda la protezione dei dati e della riservatezza, e adottare le misure necessarie per soddisfarli in qualsiasi momento.

Articolo 3 Impegno del ricercatore e responsabilità professionale

I ricercatori si impegnano a garantire che i loro lavori siano utili per la società e non riproducano ricerche già effettuate altrove. Devono evitare il plagio e rispettare il principio della proprietà intellettuale e della proprietà congiunta dei dati nel caso di ricerche svolte in collaborazione con uno o

più supervisor e/o altri ricercatori. La convalida di nuovi dati per dimostrare che gli esperimenti sono riproducibili non è considerato plagio, a condizione che i dati da convalidare siano espressamente individuati e menzionati. I ricercatori garantiscono che, nel caso di delega di un aspetto qualsiasi del loro lavoro, la persona delegata abbia la competenza necessaria.

Art. 4

Comportamento professionale

I ricercatori devono conoscere gli obiettivi strategici che regolano il loro ambiente di ricerca nonché i meccanismi di finanziamento e chiedere tutte le autorizzazioni necessarie prima di avviare le loro attività di ricerca o di accedere alle risorse fornite. Sono obbligati a informare i Dipartimenti o le Strutture di afferenza, i finanziatori ed i supervisor del ritardo, modifica o completamento del progetto di ricerca o avvertire se il loro progetto deve terminare prima del previsto o essere sospeso per una ragione qualsiasi.

Articolo 5

Obblighi contrattuali e legali

I ricercatori devono conoscere i regolamenti nazionali, settoriali o istituzionali che regolano le condizioni di formazione e/o di lavoro, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale nonché i requisiti e le condizioni di eventuali sponsor o finanziatori, indipendentemente dalla tipologia del loro contratto. I ricercatori devono rispettare tali regolamenti fornendo i risultati richiesti (ad esempio senza pretesa esaustiva, tesi, pubblicazioni, brevetti, relazioni, ecc.) come stabilito dai termini del contratto o del documento equivalente.

Articolo 6

Responsabilità finanziaria

I ricercatori devono essere consapevoli del fatto che sono responsabili nei confronti dei Dipartimenti o delle Strutture di afferenza, dei finanziatori o altri organismi pubblici o privati collegati e, in misura maggiore sul piano etico, nei confronti della società nel suo insieme. In particolare, i ricercatori finanziati con fondi pubblici sono responsabili anche dell'utilizzo efficace delle risorse dei contribuenti e pertanto devono aderire ai principi di una gestione finanziaria solida, trasparente ed efficace e cooperare in caso di audit autorizzati sulla loro ricerca, effettuati dai Dipartimenti, Strutture, dai finanziatori o dai comitati etici. I metodi di rilevazione e di analisi dei dati, i risultati e, se del caso, le informazioni dettagliate concernenti tali dati devono essere accessibili a esami tanto interni che esterni, qualora necessario e su richiesta delle autorità competenti.

Articolo 7

Diffusione e valorizzazione dei risultati

Tutti i ricercatori dovrebbero accertarsi, conformemente alle prescrizioni contrattuali, che i risultati delle loro ricerche siano diffusi e valorizzati, ossia comunicati, trasferiti in altri contesti di ricerca o, se del caso, commercializzati. I ricercatori di comprovata esperienza sono particolarmente tenuti ad accertarsi che le ricerche siano proficue e che i risultati siano valorizzati o resi accessibili al pubblico (o entrambe le cose) laddove possibile.

Articolo 8

Impegno verso l'opinione pubblica

I ricercatori devono assicurarsi che le loro attività di ricerca siano rese note alla società in senso lato, in modo tale che possano essere comprese dai non specialisti, migliorando in questo modo la comprensione delle questioni scientifiche da parte dei cittadini. Il coinvolgimento diretto dell'opinione pubblica consentirà ai ricercatori di comprendere meglio l'interesse del pubblico nei confronti della scienza e della tecnologia e anche le sue preoccupazioni.

Articolo 9

Rapporti con i supervisori

I ricercatori, durante la loro fase di formazione, devono stabilire rapporti regolari e strutturati con i loro supervisori e rappresentanti di Facoltà/Dipartimento/Struttura in modo da trarre il massimo beneficio da tale relazione. Ciò significa anche conservare traccia dei progressi del lavoro svolto e degli esiti delle ricerche, e ricevere un feedback sotto forma di relazioni e seminari, tenendo conto di tale feedback e lavorando secondo le scadenze, le tappe, le consegne e i risultati della ricerca convenuti.

Articolo 10

Doveri di supervisione e gestione

I ricercatori di comprovata esperienza devono prestare particolare attenzione al loro ruolo poliedrico di supervisori, mentori, consulenti in materia di orientamento professionale, responsabili e coordinatori di progetto, manager e comunicatori scientifici. Devono svolgere questi compiti secondo i dettami della massima professionalità. Per quanto riguarda il loro ruolo di supervisori o mentori degli altri ricercatori, i ricercatori di comprovata esperienza devono stabilire un rapporto costruttivo e positivo con i ricercatori nella fase iniziale di carriera al fine di creare le condizioni per un efficace trasferimento delle conoscenze e per uno sviluppo continuo e positivo della carriera dei nuovi ricercatori.